

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa statutaria approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 141 del 15 ottobre 2019: Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1)

L'articolo 1 modifica la disposizione vigente abrogando il limite di tre assessori esterni per la composizione della Giunta regionale.

Invarianza: *l'applicazione della disposizione decorre dalla undicesima legislatura e non determina aumento di spesa in quanto, l'eventuale ricorso ad assessori esterni potrà avvenire entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare per il finanziamento delle leggi regionali vigenti al momento della sua entrata in vigore.*

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore dall'undicesima legislatura in relazione al procedimento previsto per le leggi statutarie.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*